

I.**Decreto legislativo
concernente l'aggregazione dei Comuni di Faido, Calonico, Chiggiogna
e Rossura**

(del 12 ottobre 2005)

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5674 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 26 settembre 2005 n. 5674 R della Commissione speciale aggregazioni di Comuni,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Faido, Calonico, Chiggiogna e Rossura in un nuovo Comune denominato Comune di Faido, a far tempo dalla costituzione del Municipio.

Art. 2 Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Leventina ed è assegnato al Circolo di Faido; di entrambe le suddette circoscrizioni amministrative il nuovo Comune di Faido diventa il capoluogo.

Art. 3 Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.

La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 5 membri e da un Consiglio comunale composto da 25 membri.

Le Commissioni del Legislativo saranno inizialmente composte da 5 membri.

Art. 5 Quale aiuto straordinario all'aggregazione è stanziato un credito di fr. 5 540 000.– da destinare:

- per l'importo di fr. 5 140 000.– per estinguere parzialmente i debiti del nuovo Comune al fine di riequilibrarne la gestione corrente, posto un moltiplicatore di imposta del 95%.

Per l'erogazione del suddetto contributo il Cantone può alternativamente rimborsare i debiti pendenti presso gli istituti di credito o subentrare nei relativi obblighi contrattuali. Il versamento in capitale avverrà, di principio, sull'arco di quattro anni (2006-2009) secondo un piano di rimborso dei debiti da concordare con il nuovo Comune e considerato il piano finanziario del Cantone. Di principio il Cantone effettuerà i versamenti direttamente agli istituti di credito e non al nuovo Comune.

L'importo di fr. 5 140 000.– è comprensivo degli interessi remuneratori semplici al tasso del 3,5% p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2006, con versamento diretto al nuovo Comune, per un totale massimo di fr. 340'000.–;

- per l'importo di fr. 200 000.–, contributo d'investimento, destinati al rifacimento di due sentieri turistici: quello che da Molare porta ai monti di Aldescio e quello che sale verso la Bassa di Nara;
- per l'importo di fr. 200 000.–, contributo d'investimento, da destinare all'allestimento di un nuovo piano regolatore per il futuro Comune di Faido.

L'erogazione degli aiuti è vincolata alla presentazione di progetti e preventivi definitivi, rispettosi degli orientamenti politici e pianificatori cantonali del rispettivo settore e che abbiano ottenuto il benessere di tutte le competenti istanze cantonali e/o federali.

L'aiuto straordinario cantonale vincola il nuovo Comune ad una gestione finanziaria rispettosa del principio del pareggio nel medio termine del conto di gestione corrente (art. 3 Rgfloc).

Il Municipio del nuovo Comune di Faido presenterà al Consiglio di Stato un piano finanziario di prima legislatura che comprovi un indirizzo di gestione finanziaria compatibile con le effettive potenzialità del Comune. In particolare, l'evoluzione del debito pubblico dovrà essere sostenibile ed il capitale proprio rimanere positivo.

Art. 6 Conformemente a quanto espresso nel Rapporto alla Cittadinanza del maggio 2005, il Consiglio di Stato si impegna inoltre a:

- riconoscere l'aumento di due unità della squadra esterna (operai comunali) nell'ambito della fissazione del contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica (art. 15 Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale - LPI);
- sostenere lo sforzo delle autorità locali nelle valutazioni circa il futuro assetto della distribuzione di energia elettrica nel comprensorio del nuovo Comune, in particolare l'eventualità di un riscatto della rete di distribuzione dalla Società Elettrica Sopracenerina (SES), rete che andrebbe ad ampliare il comprensorio di distribuzione della CEF, Cooperativa Elettrica Faido, permettendo il mantenimento di pregiati posti di lavoro in loco;
- dare un appoggio tecnico per l'acquisizione da parte del nuovo Comune delle infrastrutture per l'erogazione dell'acqua potabile a Faido, oggi di proprietà della Degagna di Tarnoglio in Piano;

L'eventuale necessità di un aiuto di tipo finanziario relativo a queste due ultime promesse di sostegno verrà valutata nell'ottica dell'applicazione dell'art. 14 LPI (aiuto agli investimenti).

Art. 7 Il Consiglio di Stato si impegna a sospendere i processi di trasferimento delle strade cantonali ai Comuni nei comprensori oggetto di studi di aggregazione. Le Direzioni dei Dipartimenti delle istituzioni e territorio sono incaricate di approfondire la problematica, in particolare ricercando le soluzioni che non costituiscano pregiudizio per l'equilibrio finanziario dei Comuni aggregati.

Art. 8 Il calcolo dei sussidi cantonali e delle partecipazioni comunali al Cantone per l'anno 2006 è effettuato sulla base dell'indice di forza finanziaria 2005-2006 che sarà calcolato durante l'anno 2005 per i singoli Comuni attuali. A partire dal biennio 2007-2008 sarà calcolato l'indice di forza finanziaria per il nuovo Comune.

Art. 9 Il calcolo del contributo di livellamento per il 2006 ha luogo separatamente per ognuno degli attuali Comuni utilizzando le risorse fiscali e la popolazione finanziaria 2000-2004 e il moltiplicatore politico del 2005. Dal 2007 il calcolo del contributo di livellamento avviene sulla base delle risorse fiscali e della popolazione finanziaria del nuovo Comune 2001-2005 (e segg.) e del moltiplicatore d'imposta del 2006 (e segg.).

Art. 10 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Faido, Calonico, Chiggiogna e Rossura.

Si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 11 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

II.

La Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificato come segue:

DISTRETTO DI LEVENTINA

(...)

Circolo di Faido: Faido, Osco, Mairengo, Calpiogna, Campello, Chironico.

(...)

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

III.

Il decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici, del 6 dicembre 2000, è modificato come segue:

Appendice al decreto legislativo

(...)

Leventina

Airolo

Anzonico

Bedretto

Calpiogna

Campello

Cavagnago

Chironico

Dalpe

Faido

Mairengo

Osco

Prato Leventina

Quinto

Sobrio

(...)

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di decreto legislativo è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 12 ottobre 2005

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Carobbio**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 6 dicembre 2005 n. 183).

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder